Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Mercoledì, 3 gennaio 1934 - Anno XII — Numero 2

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 1752.
Divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme integrative per la disciplina della produzione e della vendita dei formaggi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, è vietato produrre a scopo di vendita e importare dall'estero i formaggi per i quali vige l'obbligo della denominazione di « vacchino », a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933, n. 765.

Art. 2.

A partire dal 1° febbraio 1934 e per la durata di due anni, è vietato produrre a scopo di vendita e importare dall'estero i formaggi per i quali vige l'obbligo della denominazione di « margarinato », a norma dell'art. 35 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 3.

A partire da un anno dall'entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli precedenti, è altresì vietato vendere o mettere comunque in vendita o in commercio i formaggi vacchini e, per la durata di un anno, i formaggi margarinati, di cui agli articoli stessi.

Durante il primo anno dall'entrata in vigore dei divieti stessi, sono consentite, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933, n. 765, e nel R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, la vendita e la messa in vendita o in commercio di formaggi vacchini e margarinati che il venditore o detentore per la vendita comprovi essere stati fabbricati o introdotti nel Regno in epoca anteriore all'entrata in vigore dei rispettivi divieti di produzione.

Art. 4.

Chiunque produce a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio formaggio vacchino o formaggio margarinato, contro i divieti sanciti nel presente decreto, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento per ogni quintale di formaggio prodotto o venduto o posto in vendita. In ogni caso, l'ammenda non potrà essere inferiore a lire trecento.

Art. 5.

I prodotti contemplati dal presente decreto, dei quali sia stata ordinata la confisca a seguito di infrazioni alle norme del decreto medesimo, vengono posti a disposizione del prefetto, che li destina ad istituti od opere di beneficenza.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni contenute nel presente decreto con quelle contenute nel R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del decreto stesso o riguardanti materie in esso disciplinate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1933 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 180. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 1753.
Modifica delle vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 155 del decreto del Ministro per le finanze in data 5 luglio 1928, emanato per delega legislativa, sull'ordinamento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1634;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato per la determinazione degli aggi di vendita dei prodotti derivati del tabacco, una libertà sufficiente ad adeguare tali vendite alle esigenze del mercato;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 155 del decreto Ministeriale 5 luglio 1928 sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono così modificati:

« Per il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi di produzione nazionale ed estera i rivenditori sono retribuiti ad aggio nella misura del 5 per cento del prezzo di tariffa.

« Gli aggi per la vendita dei prodotti derivati del tabacco sono stabiliti dall'Amministrazione dei monopoli, sentito il proprio Consiglio.

« Oltre l'aggio normale del 5 per cento può essere concesso un supplemento di aggio fino al limite massimo del 4,50 per cento sul prezzo di determinate qualità di tabacchi superiori nazionali ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 161. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 1754.

Obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723; 24 settembre 1931, n. 1265, e 28 settembre 1933, n. 1427, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare le disposizioni contenute negli anzidetti decreti, anche ai fini della possibile uniformità dei tipi di farine e di semolini destinati agli usi anzidetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le farine e i semolini di frumento che si importano dall'estero debbono venire miscelati rispettivamente con farine e semolini di frumento di produzione nazionale, in guisa che la percentuale di farine e semolini di provenienza estera contenuta nella miscela non sia superiore a quella consentita, in applicazione del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, per l'impiego del frumento estero, rispettivamente tenero e duro, nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

Art. 2.

Ai fini dell'articolo precedente, l'importatore di farine o di semolini di provenienza estera ha l'obbligo di indicare alla Dogana, all'atto dello sdoganamento, il magazzino o lo stabilimento nel quale intende effettuare la miscelanza.

Le partite sdoganate saranno spedite, con bolla a cauzione di merci nazionali oppure con la scorta della Regia guardia di finanza, all'indicato magazzino o stabilimento e la miscelanza sarà effettuata sotto la continua vigilanza della Regia guardia di finanza.

Nel caso che le farine e i semolini sdoganati siano spediti con bolla a cauzione di merci nazionali, l'importatore dovrà depositare alla Dogana la somma di lire cinquanta per ogni quintale di merce spedita, a titolo di garenzia dello adempimento dell'obbligo della miscela. Il deposito sarà restituito in base alla dichiarazione della Regia guardia di finanza comprovante l'avvenuta effettuazione della prescritta miscelanza.

Al momento dell'arrivo al magazzino o stabilimento, le farine e i semolini di provenienza estera dovranno essere chiusi in appositi locali a doppia chiave, una delle quali da tenersi dalla Regia guardia di finanza, e da tali locali saranno estratte man mano le quantità occorrenti per l'effettuazione delle miscelanze, in proporzione alle quantità di farine e semolini di produzione nazionale all'uopo disponibili nel magazzino o stabilimento.

Le spese per la scorta e la vigilanza della Regia guardia di finanza sono a carico dell'importatore.

Art. 3.

Le farine e i semolini di frumento di produzione nazionale, da impiegare per la miscelanza di cui all'art. 1, dovranno provenire dalla macinazione di frumento di produzione nazionale in corrispondenza del quale non sia stata macinata, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, 24 settembre 1931, n. 1265, e 28 settembre 1933, n. 1427, alcuna percentuale di frumento di provenienza estera.

Art. 4.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto o a quelle che potranno essere emanate per l'esecuzione del decreto medesimo saranno puniti con l'ammenda da un minimo di lire mille fino a un massimo pari al valore commerciale, fissato in base alla quotazione ufficiale della Borsa di Milano per la giornata in cui viene elevata la contravvenzione, della farina o del semolino di provenienza estera nei cui riguardi non sia stato adempiuto agli obblighi prescritti.

Sono confiscati il frumento, le farine e i semolini riguardo ai quali ha avuto luogo la contravvenzione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 179. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 1755.
Disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1897, che stabilisce le norme per i servizi periferici del Genio militare per la Regia marina;
Viste le leggi 8 luglio 1926, nn. 1178 e 1180, rispettivamente sull'ordinamento della Regia marina e della relativa Amministrazione centrale, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 16 giugno 1932, n. 840, e 20 aprile 1933, n. 625, concernenti il riordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina;
Visto il R. decreto 17 marzo 1932, n. 365, che approva il regolamento sui lavori del Genio militare;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i lavori del Genio militare per la Marina potranno essere collaudati, oltre che dal direttore centrale del Genio militare del Ministero della marina, anche, per sua delega, dall'ufficiale generale del Genio militare eventualmente a disposizione del Ministero per coadiuvare il direttore centrale.
Detto ufficiale generale eventualmente a disposizione potrà essere uno soltanto.

Art. 2.

È altresì in facoltà del direttore centrale del Genio militare del Ministero della marina di delegare ufficiali dipendenti (di grado non inferiore a quello del capo dell'ufficio esecutivo a cui furono affidati i lavori e che non abbiano avuto la sorveglianza o la direzione dei medesimi) al collaudo di lavori ad impresa di importo complessivo non superiore a L. 100.000 ed al collaudo di lavori ad economia il cui importo non superi L. 75.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 160. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 1756.
Numero delle onorificenze cavalleresche che potranno conferirsi nell'anno 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
E DELL'ORDINE DEI S.S. MAURIZIO E LAZZARO
GENERALE GRAN MASTRO

Veduti i Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929 - Anno VIII, nn. 2245 e 2246;
Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed Autorità magistrale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1934 nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei S.S. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà il seguente:

Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro.

Cavalieri di gran croce, otto.
Grand'ufficiali, quarantuno.
Commendatori, centotrentasei.
Ufficiali, trecentoventicinque.
Cavalieri, ottocentosessantacinque.

Ordine della Corona d'Italia.

Cavalieri di gran croce, ventisei.
Grand'ufficiali, duecentoquattro.
Commendatori, milletrecentosette.
Ufficiali, duemilatrecentocinquantacinque.
Cavalieri, ottomilatrecentotrenta.

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissato con provvedimento del Capo del Governo, Primo Ministro, come prescrive l'art. 6 dei Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, nn. 2245 e 2246.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo, le concessioni previste dall'art. 7, del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929, n. 2245, e dall'art. 11 del Nostro Magistrale decreto del 30 dicembre 1929, n. 2246.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecuzione il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 170. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 1757.

Organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, col quale si approvano gli organici dei personali civili della Regia marina;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, riguardante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, è abrogato e sostituito dal seguente:

Personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	32
Uscieri	33
Inservienti	14
Commessi di cassa	1
Totale n.	82

Art. 2.

La nomina a commesso di cassa è conferita per merito comparativo, in seguito a parere favorevole del Consiglio di amministrazione, fra gli appartenenti al grado di commessi ed uscieri capi.

Art. 3.

Nella prima applicazione del presente decreto gli agenti subalterni che ricoprono i posti di distributore di biblioteca, di magazziniere e di aiuto magazziniere sono collocati, rispettivamente, nel grado di usciere capo i primi due, ed in quello di usciere il terzo, in base alla rispettiva anzianità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 162. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. 1758.

Riconoscimento della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Francesco d'Assisi, in Garbatola con Villanova, comune di Nerviano.

N. 1758. R. decreto 9 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla in data 17 febbraio 1931 dell'Arcivescovo di Milano, relativa alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Francesco d'Assisi in Garbatola con Villanova, in comune di Nerviano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. 1759.

Riconoscimento della erezione in parrocchia della Chiesa di Maria SS. del Rosario, in Pedalino di Chiaramonte.

N. 1759. R. decreto 9 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa in data 31 dicembre 1931, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Maria SS. del Rosario, in Pedalino di Chiaramonte.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. 1760.

Riconoscimento della erezione in parrocchia della Chiesa dell'Annunciazione della B. V. Maria, in Ceparana di Bolano.

N. 1760. R. decreto 9 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni in data 12 marzo 1932, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa dell'Annunciazione della B. V. Maria, in Ceparana di Bolano (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1761.

Fissazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria dei SS. Bartolomeo e Lucia, in Montaione.

N. 1761. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene fissato in tre il numero dei membri effettivi della Fabbriceria dei S.S. Bartolomeo e Lucia, in Montaione (diocesi di Volterra).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1235 M.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Antonio, figlio di Antonio e della fu Iuriaco Domenica, nato a Ustrine (Ossero) il 18 settembre 1903 e abitante a Ustrine (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Toich Giuseppina di Domenico e di Cucich Filomena, nata a Bellei il 17 dicembre 1908, ed al figlio Gaudenzio, nato a Ustrine il 1° giugno 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4970)

N. 1236 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Musich Francesca, nato a Ustrine (Ossero) il 28 luglio 1877 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Maria fu Marco e di Cucich Caterina, nata a Bellei il 3 febbraio 1887, ed ai figli, nati a Bellei: Giovanna, il 17 dicembre 1905; Giovanni, il 28 marzo 1907; Antonio, l'8 luglio 1910; Maria, il 27 dicembre 1911; Ottavio, il 12 settembre 1913; Elisabetta, il 30 gennaio 1916; Isidoro, il 17 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4971)

N. 1280 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Muzenich Guglielmo-Nazario fu Nazario;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capodistria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Muzenich Guglielmo-Nazario del fu Nazario e della fu Milotich Olga, nato a Pinguente il 22 agosto 1907, residente a Capodistria, di condizioni maestro di musica è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Muzenich in « Museni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4992)

N. 173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Nacinovich » e « Zowich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Zovich Giuseppina, vedova Nacinovich, figlia di Giovanni e di Sironich Giovanna, nata a Pola il 21 maggio 1883 e abitante a Pola, via Faveria n. 41, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovi » e « Nacini » (Giovi Giuseppina vedova Nacini).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Nacini » anche al figlio Giovanni del fu Antonio Nacinovich, nato a Pola il 20 maggio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4993)

N. 176 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Nadovich Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pirano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Nadovich Giovanni di Giovanni e di Maria Benussi, nato a Rovigno il 27 novembre 1899, residente a Pirano, via Colombani n. 242, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Nadovich in « Nardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Zangrando Anita di Andrea e di Mistaro Eufemia, nato a Pirano il 4 marzo 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del numero 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4994)

N. 170 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nelgiak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nelgiac Giuseppe, figlio di N. N. e di Maria Nelgiak, nato a Trieste l'8 giugno 1858 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio n. 262, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Neglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Janco fu Giovanni e fu Matcovich Eufemia, nata a Pola il 26 ottobre 1864, ed al figlio Vladimiro, nato a Pola il 2 gennaio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4995)

N. 171 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Obrovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 didetto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Obrovaz Antonio, figlio del fu Antonio e di Fosca Mocorovich, nato a Sanvincenti il 25 ottobre 1893 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Obrovazzo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Floricich Rosa di Matteo e di Oliva Petersich, nato a Sanvincenti il 30 luglio 1904, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Angelo, il 15 giugno 1923; Antonio, il 14 aprile 1927; Maria, il 2 febbraio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4998)

N. 172 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Obrovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Obrovaz Michele, figlio del fu Giorgio e della fu Maria Preden, nato a Sanvincenti il 10 novembre

1884 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Obrovazzo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cherzan Fosca fu Matteo e di Smoglian Fosca, nata a Sanvincenti il 12 dicembre 1870, ed alle figlie, nate a Sanvincenti: Rosa, il 16 giugno 1905; Zita, il 13 febbraio 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(4999)

N. 175 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Obrovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Obrovaz Simone, figlio del fu Giovanni e della fu Fosca Cerin, nato a Sanvincenti il 6 aprile 1865 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Obrovazzo ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(5000)

N. 174 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Obrovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Obrovaz Pietro, figlio del fu Giovanni e della fu Fosca Zerin, nato a Sanvincenti l'8 giugno 1863 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Obrovazzo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carich Agata di Michele e di Oliva Petersich, nata a Sanvincenti il 3 febbraio 1870 ed ai figli, nati a Sanvincenti: Giovanni Mario, il 9 giugno 1900; Felice, il 25 settembre 1906; Simone, il 18 febbraio 1909; alla nuora Maria Valle di Pasquale e di Maria Ciceran, moglie di Giovanni-Mario Obrovaz, nata a Barbana d'Istria, il 5 ottobre 1905, ed alla nipote Anna Obrovaz di Giovanni-Mario e di Maria Valle, nata a Sanvincenti il 14 ottobre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(5001)

N. 160 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Olovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Olovich Giovanni, figlio del fu Domenico e di Gercovich Domenica, nato a Neresine il 3 novembre 1876 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Olovini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Matcovich Maria fu Giovanni e fu Anelich Antonia, nata a Neresine l'11 aprile 1877, ed alla figlia Maria, nata a Neresine il 1 giugno 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(5002)

N. 159 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Olovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Olovich Giovanni, figlio del fu Andrea e di Domenica Garbaz, nato a Neresine il 10 febbraio 1888 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Olovini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bracco Caterina di Giovanni e fu Domenica Mihajich, nata a Neresine il 20 ottobre 1891, ed ai figli, nati a Neresine: Andrea, il 31 marzo 1912; Domenica, il 14 novembre 1913: Giovanni, il 27 maggio 1919; Caterino, il 27 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(5003)

N. 168 O.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Ottulich » e « Zuclich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Zuclich Domenica vedova Ottulich Francesco, figlia di Stefano e di Bosniach Giovanna, nata a Ossero il 14 febbraio 1882 e abitante a Ossero, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zucchi » e « Ottoli » (Zucchi Domenica vedova Ottoli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Ottoli » anche alla figlia Maria, nata ad Ossero il 12 settembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificata all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(5004)

N. 162 O.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ottulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ottulich Domenico, figlio di Francesco e di Matcovich Domenica, nato a Ossero il 17 agosto 1885 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ottoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anelich Caterina di Domenico e fu Toich Maria, nata a Ustrine (Ossero) il 9 luglio 1892, ed ai figli, nati a Ossero: Domenico, il 20 maggio 1914; Giovanni, il 24 maggio 1921; Luigi, il 28 febbraio 1923; Caterina, il 28 luglio 1927; Maria, il 28 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(5005)

N. 169 O.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Ottulich » e « Saganich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Saganich Antonia ved. Ottulich Giovanni, figlia del fu Marco e di Rogovich Maria, nata a S. Martino di Cherso il 20 luglio 1877 e abitante a Ossero, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sagani » e « Ottoli » (Sagani Antonia vedova Ottoli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Ottoli » anche ai figli nati ad Ossero: Giovanni, il 28 febbraio 1907; Francesco, il 27 gennaio 1912 e Maria, il 5 marzo 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(5006)

N. 161 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ottulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ottulich Biagio, figlio di Francesco e di Matcovich Domenica, nato a Ossero il 5 agosto 1882 e abitante a Ossero è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ottoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Soccoli Domenica fu Antonio e di Stanich Maria, nata a Neresine il 14 gennaio 1889, ad al figlio Francesco, nato a Ossero il 3 luglio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(5007)

N. 167 10.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ottulich » è di origine italiana e che in forza del'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumer forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ottulich Giovanni, figlio di Giovanni e di Soccolich Antonia, nato a Ossero il 31 agosto 1884 e abitante a Ossero è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ottoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Panbaku Eudosia di Michele, nata il 22 giugno 1887, ed ai figli nati a Ossero: Giovanni, 2 gennaio 1917 e Mario, 15 agosto 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(5008)

N. 166 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ottulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ottulich Giovanni, figlio del fu Biagio e della fu Sablich Caterina, nato a Ossero il 24 dicembre 1860 e abitante a Ossero è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ottoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Soccolich Antonia fu Michele e fu Stefich Domenica, nata a Neresine il 9 ottobre 1859, ed ai figli nati a Ossero: Romano, il 2 febbraio 1889 e Gaudenzio, il 17 agosto 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(5009)

N. 165 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ottulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ottulich Gaudenzio, figlio di Francesco e di Matcovich Domenica, nato a Ossero, l'11 giugno 1895 e abitante a Ossero è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ottoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vittori Teresa di Domenico e di Pinesich Giovanna, nata a Ossero il 1° luglio 1896, ed alle figlie nate a Ossero: Bruna, il 18 marzo 1924 e Nerina, l'11 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(5010)

N. 163 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ottulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ottulich Costante, figlio di Francesco e di Matcovich Domenica, nato a Ossero il 27 maggio 1889 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ottoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bonifacich Maria fu Giovanni e di Calochira Anna, nata a Ossero il 27 marzo 1893, ed ai figli nati a Ossero: Roberto, il 1° maggio 1917 e Costantina il 4 gennaio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(5011)

N. 164 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ottulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ottulich Francesco, figlio del fu Biagio e della fu Sablich Caterina, nato a Ossero il 23 dicembre 1850 e abitante a Ossero è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ottoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Matcovich Domenica fu Nicolò e fu Svaglich Antonia, nata a Ossero il 16 agosto 1856 ed alla figlia Angela, nata ad Ossero il 2 agosto 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(5012)

N. 860 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Paicovich Martino, figlio del fu Antonio e della fu Maria Hrelia, nato a Sanvincenti il 14 febbraio 1896 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paicovich Fosca di Giovanni e della fu Lucia Valle, nata a Sanvincenti il 25 gennaio 1902, ed alle figlie nate a Sanvincenti: Maria, il 29 gennaio 1922 ed Anna, il 24 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(5013)

N. 859 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Paicovich Giuseppe, figlio di Giorgio e della fu Zulian Eufemia, nato a Sanvincenti il 13 marzo 1894 e abitante a Paicovi (Sanvincenti), è restituito, a tutti gi effetti di legge, nella forma italiana di « Pacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Angelo, nato a Sanvincenti il 20 maggio 1889; alla cognata Bursich Giovanna, di Giovanni e di Eufemia Mattessich, moglie di Angelo, nata a Sanvincenti il 30 luglio 1889; ai nipoti, figli di Angelo e di Bursich Giovanna, nati a Sanvincenti: Giovanni, il 21 settembre 1926; Eufemia, il 24 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(5014)

N. 858 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 11 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Paicovich Giovanni, figlio del fu Michele e della fu Eufemia Budich, nato a Sanvincenti il 15 giugno 1865 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Vallè Lucia fu Paolo e fu Maria Bastianich, nata a Sanvincenti il 15 aprile 1870, ed al figlio Giovanni, nato a Sanvincenti il 4 novembre 1896; alla nuora Zottich Amalia, di Antonio e di Giuseppina Havcich, nata a Gorizia il 4 gennaio 1896 ed al nipote Giovanni, figlio di Giovanni e di Amalia Zottich, nato a Sanvincenti il 9 agosto 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(5015)

N. 855 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Paicovich Gregorio, figlio del fu Gregorio e della fu Eufemia Persich, nato a Sanvincenti il 12 gennaio 1875 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mazzan Eufemia, di Antonio e di Mazzan Pasqua, nata a Sanvincenti il 27 dicembre 1875, ed al figlio Michele, nato a Sanvincenti il 25 ottobre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(5016)

N. 861 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paolettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Paolettich Antonio, figlio del fu Daniele e della fu Antonia Marellich, nato a Parenzo il 23 settembre 1887 e abitante a Parenzo, via Tartini 461, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dellapicca Teresa fu Pietro e di Francesca Francovich, nata a Parenzo il 20 ottobre 1888, ed ai figli nati a Parenzo: Menotti, il 23 marzo 1911 e Ricciotti, il 22 marzo 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(5017)

N. 852 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Edvige ved. Peschle;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Edvige ved. Peschle del fu Giovanni Grubissa e della fu Radetina Giuliana, nata a Pisino il 20 dicembre 1874, residente a Pisino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Peschle » in « Pesle ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli del fu Vittorio Peschle, nati a Pisino: Vittorio, il 20 aprile 1899; Silvia, il 17 luglio 1906; Margherita, il 10 giugno 1909; Amedeo, il 30 ottobre 1901 ed Antonio, il 17 novembre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5018)

N. 830 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petech-Zudicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petech-Zudicich Diodato, figlio del fu Antonio e di Rovina Francesca, nato a Pola il 20 settembre 1898 e abitante a Pola, via della Vigna, 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo-Giudici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Turcinovich Maria, fu Giacomo e di Sgrablich Fosca, nata a San Pietro in Selve, il 16 agosto 1899 ed a figli, nati a Pola: Tea, il 3 novembre 1924; Adeodato, il 20 dicembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 giugno 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(5019)

N. 835 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Picinich Giovanni, figlio di Ottavio e della fu Picinich Caterina, nato a Lussinpiccolo il 6 febbraio 1892 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scopinich Margherita, fu Francesco e di Cosulich Costanza, nata a Lussinpiccolo il 17 dicembre 1891 ed ai figli: Oscar, nato a Trieste, il 13 marzo 1924; Cesare, nato a Lussinpiccolo il 7 ottobre 1926; Francesco, nato a Lussinpiccolo, il 4 ottobre 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 giugno 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(5020)

N. 853 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Picinich Govanni, figlio di Matteo e di Antonia Tarabocchia, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 18 ottobre 1890 e abitante a Sansego, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Suttora Nicolina di Matteo e di Agata Tarabocchia, nata a Sansego l'8 marzo 1892 ed ai figli, nati a Sansego: Agata, il 24 agosto 1919; Domenica, il 2 novembre 1920; Matteo, il 1° marzo 1923; Antonia, il 3 dicembre 1925; Anna, il 25 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5021)

N. 240 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Petretich Marco, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Zacchigna, nato a Carsette (Buie) il 21 febbraio 1874 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Coslovich Maria-Caterina, fu Matteo e fu Caterina Marcovich, nata a Matterada (Umago), il 21 gennaio 1874; ai figli nati a Carsette: Erminio, il 3 dicembre 1898; Vittorio, il 26 giugno 1903; Natalia l'1 dicembre 1917; alla nuora Radin Antonia, di Antonio e fu Caterina Feraetich, moglie di Vittorio Petretich, nata a Carsette il 9 marzo 1908 ed alla nipote Antonia Petretich, di Vittorio e di Antonia Radin, nata a Carsette il 2 dicembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 luglio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(5022)

N. 239 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Petretich Antonio, figlio di Matteo e di Martincich Lucia, nato a Carsette (Buie), il 20 ottobre 1873 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Pinessich, di Marco e della fu Filomena Baldos, nata a Verteneglio, il 14 settembre 1881; ed ai figli, nati a Carsette (Buie): Antonio, il 12 febbraio 1901; Giovanni, il 25 gennaio 1904 e Giovanna, il 2 settembre 1909; alla nuora Radin Maria, di Antonio e di Maria Visintin, moglie di Giovanni Petretich, nata a Carsette il 29 giugno 1908 ed al nipote Galdino Petretich, di Giovanni e di Maria Radin, nato a Carsette il 25 settembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 luglio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(5023)

N. 243 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Petretich Pasquale, figlio del fu Matteo e della fu Machich Eufemia, nato a Carsette (Buie), il 12 aprile 1903 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Coslovich, di Antonio e della fu Caterina Teanizza, nata a Matterada (Umago), il 16 gennaio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 luglio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: Foschi.

(5024)

N. 832 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Petrich Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Petrich Giuseppe, del fu Giovanni e di Rosaria Maier, nato a Pola il 1° marzo 1905, residente a Pola, via Monte Serpo, n. 90, di condizione usciere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Petrich » in « Petrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Mattas-Andrianich Vittoria, di Giuseppe e di Giovanna Verbanaz, nata a Pola il 14 aprile 1908 ed alla madre Maier Rosaria, della fu Giovanna ved. Petrich, nata a Pola il 2 gennaio 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 28 luglio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: Foschi.

(5025)

N. 241 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Petretich Marco, figlio di Matteo e di Martincich Lucia, nato a Carsette (Buie d'Istria), il 19 aprile 1881 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zancolich Maria, fu Valentino e fu Antonia Coslovich, nata a Umago l'8 giugno 1886 ed al figlio Narciso, nato a Carsette (Buie d'Istria, il 1° settembre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX.

Il prefetto: Foschi.

(5026)

N. 50-382 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Carlo di Giuseppe e di Ciglic Maria, nato a Quisca il 22 marzo 1896 e residente a S. Michele, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Felicita fu Antonio Korsic, nata a Quisca il 2 aprile 1899, moglie;
Giuseppina, nata a Quisca il 3 agosto 1923, figlia;
Sofia, nata a Quisca il 3 agosto 1923, figlia;
Giuditta, nata a Quisca il 19 agosto 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: Trotta.

(6302)

N. 50-160 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, he estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Tomsic Maria nata Vizintin di Giovanni e di Stepancic Anna, nata a Savogna il 14 aprile 1888 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria fu Andrea, nata a Savogna il 14 dicembre 1910, figlia;

Giuseppe fu Andrea, nato a Savogna il 7 agosto 1912, figlio;

Domenico fu Andrea, nato a Savogna il 27 novembre 1913, figlio;

Francesco fu Andrea, nato a Savogna il 21 luglio 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interassata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6306)

N. 50-161 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Giuseppe di Antonio e di Tomsic Caterina, nato a Savogna l'11 aprile 1880 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria di Giuseppe Vizintin, nata a Savogna il 22 marzo 1881, moglie;

Luigi, nato a Savogna il 21 giugno 1909, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6307)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 273.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 dicembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.26
Inghilterra (Sterlina)	62.32
Francia (Franco)	74.523
Svizzera (Franco)	369 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.662
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.36
Cecoslovacchia (Corona)	57.—
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.80
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.581
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.692
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157.50
Svezia (Corona)	3.25
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50% (1906)	93.825
Id 3,50% (1902)	92.35
Id. 3% lordo	66.875
Consolidato 5%	98.90
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.475
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.125
Id. id. id. 1940	105.725
Id. id. id. 1941	105.775
Obbligazioni Venezie 3,50%	94.25

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.